



## Le novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

### COSA E' IL FSE?

E' l'insieme di dati e documenti digitali relativi all'intera storia clinica di una persona generati ora, oltre che dalle strutture sanitarie pubbliche, anche da quelle private – **I principali riferimenti normativi:** Art. 12, comma 1, d. l. n. 179/2012 e D.P.C.M n. 178/2015, art. 11 d. l. 19.05.2020 n.34

### LE FINALITA'

- **Cura:** diagnosi, cura e riabilitazione
- **Ricerca:** studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico
- **Governo sanitario:** programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria

### I DATI PRESENTI

- **Attraverso il FSE è possibile consultare molti documenti sanitari rilevanti**, come ad esempio le prescrizioni mediche e farmaceutiche, le prenotazioni, le cartelle cliniche, i referti anche di pronto soccorso, le schede di dimissioni ospedaliere, i certificati medici e le esenzioni
- Nel FSE è presente anche il **patient summary (profilo sanitario sintetico)** con i **dati necessari a gestire un'emergenza sanitaria**
- Attraverso il FSE è possibile accedere anche al **dossier farmaceutico** aggiornato dalla farmacia che eroga il farmaco

### CHI PUO' ACCEDERE?

- **L'assistito**, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia
- **Con il consenso dell'assistito**, tutti gli **esercenti le professioni sanitarie** (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell'assistito, compreso il medico di base, cui compete il compito di redigere il *patient summary*
- **Le Regioni e il Ministero della salute** per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza)

### CHI NON PUO' ACCEDERE?

Periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, medici legali, terzi non autorizzati

### L'INFORMATIVA

Deve essere chiara e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Regolamento (*titolare, finalità del trattamento, etc.*), **il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE**

### IL CONSENSO

- Una volta che l'assistito abbia espresso il proprio consenso, **che deve essere reso una tantum** e può essere sempre revocato, il **personale sanitario che lo ha in cura** può accedere al suo FSE **La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso**
- Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene **automaticamente** alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all'**interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria**
- **A prescindere dal consenso dell'assistito**, gli **organi di governo sanitario** (Ministero della salute, Regioni) possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (*es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie*)